

CAMERA DEI DEPUTATI N. 348

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CENNI, LUCIANO AGOSTINI, BELLANOVA, BENAMATI, BLAZINA, BRATTI, CARRA, CIMBRO, COVA, DALLAI, DI LELLO, D'INCECCO, FERRARI, FIANO, FIORIO, FONTANELLI, FOSSATI, FREGOLENT, GARAVINI, GHIZZONI, KRONBICHLER, LODOLINI, MARCHI, MARIANI, MARIANO, MONGIELLO, OLIVERIO, RAMPI, RIGONI, ROSATO, TENTORI, TERROSI, VERINI, ZAN, ZANIN

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità agraria e alimentare

Presentata il 19 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi decenni lo sviluppo delle attività produttive umane ha inciso profondamente sul patrimonio ecologico mondiale. Si tratta di processi con alcuni aspetti negativi che rischiano di divenire irreversibili nonostante i provvedimenti assunti per la conservazione della natura e per il corretto mantenimento della diversità biologica dagli organismi internazionali, dall'Unione Europea e dai singoli Stati. La riduzione della varietà delle forme viventi e degli ambienti e la semplificazione dei paesaggi,

dovuta all'attività umana, sia per quanto concerne il sovrasfruttamento delle risorse naturali, sia le alterazioni dell'ambiente, rappresenta oggi uno dei più impellenti problemi su scala mondiale, coinvolgendo direttamente sia il campo strettamente scientifico sia l'iniziativa privata e gli organi di governo.

Anche l'attività agricola, quando spinta dal modello produttivo industriale, è coinvolta in questo processo di deterioramento. Gli agricoltori delle diverse zone del mondo hanno operato storicamente

una continua selezione sulle specie di interesse agricolo. Processi che, avvalendosi di un'ampia diversità biologica, hanno portato alla costituzione di numerosissime varietà idonee a valorizzare le risorse naturali indigene e, più recentemente, all'affermazione delle sementi selezionate che hanno sostituito gli ecotipi locali. Di là dagli innegabili benefici conseguenti all'adozione di questi nuovi fattori produttivi, negli ultimi decenni si sta purtroppo registrando un impoverimento della base genetica, soprattutto con il manifestarsi di attacchi di agenti fitopatogeni e con la mancanza di resistenza delle nuove sementi, selezionate o ibride, ai vari *stress* ambientali. Situazione che si evidenzia anche per le razze animali, con un forte calo della variabilità genetica entro le popolazioni allevate.

Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiungono meccanismi di brevetto che consentono la costituzione di diritti di proprietà sul materiale vivente in grado di limitare ulteriormente l'accesso alle risorse genetiche, minacciando la sottrazione alla comunità di importanti fonti di ricchezza, sia biologica sia culturale.

I problemi sovra esposti, insieme con quelli connessi ai principi dello sviluppo sostenibile hanno sempre più, nel corso degli anni, indirizzato l'attenzione del legislatore, nazionale e internazionale, sulla necessità di conservare la natura e la diversità biologica quale elemento necessario per il mantenimento generale dell'equilibrio ecologico e presupposto indispensabile per la costituzione di una banca genetica di altissimo valore, essenziale per il progresso alimentare, medico, biologico, ambientale, agricolo e scientifico. Con la presente proposta di legge si vogliono rafforzare e promuovere le politiche a difesa delle risorse genetiche autoctone, definendo strumenti normativi atti a evitare il rischio di erosione genetica e salvaguardare, al tempo stesso, il diritto di proprietà delle comunità locali sulle razze e le varietà, quali espressioni del territorio e del suo patrimonio economico, sociale e culturale, e quale veicolo di

valorizzazione territoriale e sviluppo economico locale.

Il patrimonio nazionale di prodotti tipici relativi al settore agroalimentare rappresenta infatti una delle maggiori ricchezze che accomuna tutte le realtà territoriali del nostro Paese. Una molteplicità di produzioni che hanno raggiunto negli anni elevati *standard* di qualità certificati sia a livello nazionale sia comunitario. Questo comparto, proprio in virtù di tali caratteristiche, assume quindi una duplice importante valenza: da un punto di vista finanziario, tra i primi per prodotto interno lordo come diretta espressione del « *Made in Italy* », è un modello trainante dell'economia italiana in stretta sinergia con altri settori come lo sviluppo turistico, il commercio o l'artigianato. Senza dimenticare l'altro fondamentale aspetto che riguarda la crescita virtuosa e sostenibile dei piccoli centri: dal 99 per cento dei comuni di piccole dimensioni, dove risiede peraltro oltre la metà della popolazione nazionale, proviene, infatti, la maggior parte dei prodotti tipici certificati e pregiati.

Queste produzioni tradizionali, espressione diretta quindi di zone periferiche e marginali, svolgono il ruolo di presidio territoriale valorizzando e preservando il vasto bacino di conoscenze e di varietà genetiche che costituisce una parte di assoluto rilievo nella preservazione delle identità nelle comunità locali e nella conformazione armoniosa del paesaggio agrario stesso. Conservare e promuovere gli ecotipi, le razze autoctone e le metodiche tradizionali di lavorazione significa quindi anche assicurare un futuro a quegli ambienti rurali di grande pregio ambientale, in particolare di collina e di montagna, spesso altrimenti destinati all'abbandono e alla disgregazione sociale. È in questo panorama di risorse e tradizioni che emerge quindi la necessità impellente, da parte del legislatore, di non disperdere, di recuperare e preservare questo patrimonio di biodiversità con un ordinamento di livello nazionale capace di promuovere, coordinare e mettere a sistema gli indirizzi internazionali e le norme già assunte in

materia da alcune regioni. L'assenza d'interventi strutturali di programmazione e promozione sul comparto rischia di causare inevitabilmente non soltanto la mancata piena realizzazione delle potenzialità di sviluppo ma evidenza, già oggi, segnali di criticità che stanno emergendo in tutta la loro gravità. Un riferimento in questa direzione riguarda innanzitutto i rischi di contraffazione e pirateria genetica. Basti pensare che nel solo mercato degli Stati Uniti, ad esempio, il valore dei prodotti alimentari italiani contraffatti è pari alle vendite degli originali, una problematica che è stata affrontata con risultati non ancora soddisfacenti nell'ambito delle trattative internazionali.

Vale poi la pena di ricordare la complessa questione dei prezzi dei prodotti alimentari, in particolare la loro oscillazione, che ha contribuito in questi anni, attraverso il processo d'industrializzazione di buona parte dell'agricoltura, a colpire le piccole produzioni agricole attraverso una forte concorrenza dei prodotti agricoli provenienti dalle forme intensive.

Il patrimonio autoctono che caratterizza le produzioni tradizionali può inoltre essere soggetto ad una particolare forma di erosione che si determina con l'appropriazione brevettuale di genoma da parte di privati e grandi aziende del settore biotecnologico, senza considerare che queste stesse varietà rappresentano prima di tutto un deposito di consuetudini e conoscenze sviluppato e tramandato nei secoli dalle comunità locali. In questo contesto va anche affrontato il problema della coesistenza tra forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, tentativo fatto con il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, che la sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale in relazione ad alcune attribuzioni legislative statali che sono di potestà regionale, rendendola, di fatto, inapplicabile. Tale sentenza ha creato un pericoloso vuoto normativo, poiché è decaduta la moratoria prevista a suo tempo in attesa delle linee guida, è in vigore il principio

della libertà di scelta dell'imprenditore, vengono però a mancare le parti operative legate alle regole tecniche di coesistenza. Ambiti che tale sentenza pone a pieno titolo nella sfera di competenza delle regioni e delle province autonome. In questo contesto è utile inoltre segnalare che l'industrializzazione dell'agricoltura e la spinta alla massima produttività delle colture hanno richiesto la selezione e la diffusione di cultivar uniformi e standardizzate sia a livello delle sementi che del metodo di coltivazione. Le nuove varietà così costituite hanno velocemente soppiantato le numerose varietà locali esistenti. Per fare un esempio di questo fenomeno, si stima che alla fine del secolo scorso in Italia esistessero oltre 400 varietà di frumento, mentre nel 1996 solo 8 varietà di frumento duro costituivano l'80 per cento del seme. Questa evoluzione ha probabilmente rafforzato l'agricoltura ma ha impoverito la qualità del nostro regime alimentare, con la conseguenza che molte varietà locali sono trascurate ed esposte al rischio di estinzione. Dati preoccupanti anche per ciò che concerne le razze animali a rischio. Da uno studio diffuso il 22 maggio 2007 dalla Commissione europea emerge infatti che un mammifero europeo su sei è a rischio di estinzione; le principali minacce per i mammiferi europei sarebbero la perdita di *habitat*, l'inquinamento e lo sfruttamento intensivo. Una situazione allarmante che coinvolge quindi direttamente anche il nostro Paese. Va poi aggiunto un altro aspetto non marginale: un'azione efficace di promozione dei prodotti e delle varietà locali appare oggi auspicabile anche in relazione alle nuove politiche perseguite dall'Unione europea che punta ad una riorganizzazione complessiva delle denominazioni di origine. Un processo che porterà inevitabilmente ad un periodo di vuoto normativo, causato dai processi di applicazione delle nuove disposizioni, e che dovrà essere colmato da una sinergica e strutturata legislazione in materia di carattere nazionale. Tra gli obiettivi principali della presente proposta di legge emerge quindi la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio gene-

tico locale da realizzare attraverso una legge quadro capace prima di tutto di armonizzare e promuovere gli ordinamenti regionali vigenti che hanno competenza specifica in materia.

Negli ultimi anni sono state numerose le azioni promosse dalle regioni in difesa della biodiversità agraria: programmi mirati che vanno dalle iniziative di ricerca, alla promulgazione di specifiche leggi in materia delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale. Tutte queste regioni hanno operato sulla salvaguardia delle risorse genetiche partendo dalle specifiche emergenze del proprio territorio. Questo ha portato ad una prima catalogazione sistematica del germoplasma autoctono locale. Alcune regioni hanno poi da anni legiferato in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone anche con specifiche leggi regionali. Tutte le iniziative regionali hanno riguardato essenzialmente l'individuazione delle risorse, la loro caratterizzazione morfologica e genetica, la conservazione e la valorizzazione. Progetti specifici sono stati realizzati su particolari territori per il recupero di vecchie cultivar di fruttiferi e di specie erbacee. A tal fine, sono stati realizzati programmi interregionali specifici sulla biodiversità, progetti territoriali o di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di agricoltori interessati alla conservazione e alla valorizzazione delle varietà locali.

Le regioni che hanno promulgato leggi specifiche in materia sono la regione Toscana (nel 1997 e con modifiche nel 2004), la regione Lazio (nel 2000), la regione Umbria (nel 2001), la regione Friuli Venezia Giulia (nel 2002), la regione Marche (nel 2003) e la regione Emilia Romagna (nel 2007). Alcune regioni hanno poi approvato leggi non specifiche ma che possono essere comunque collegate alle tematiche della biodiversità ed alla salvaguardia delle risorse genetiche agrarie: si tratta della regione Campania, della regione Veneto e della regione Liguria. Esaminando questi ordinamenti emergono principi generali e definizioni comuni: tali leggi hanno infatti definito gli strumenti neces-

sari per l'individuazione, la definizione, la caratterizzazione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale.

In sintesi, i sistemi di tutela istituiti dalle varie leggi regionali sono basati essenzialmente su quattro punti principali: l'individuazione della risorsa genetica; la caratterizzazione; l'iscrizione ad un apposito repertorio o registro regionale, la conservazione *in situ* (sul territorio) ed *ex situ* (in laboratorio); la valorizzazione. Per ottenere le finalità appena citate sono stati istituiti alcuni strumenti normativi collegati sinergicamente tra loro: i registri regionali; la banca regionale del germoplasma; i coltivatori custodi; la rete di conservazione e sicurezza.

Oltre alle normativa regionale esistono sulla tematica trattati e convenzioni internazionali che hanno indirizzato le politiche nazionali in materia: ci riferiamo innanzitutto alla Convenzione sulla diversità biologica (Cbd) di Rio de Janeiro del 1992. L'accordo ha richiesto ai Paesi firmatari di sviluppare piani e programmi per la conservazione della biodiversità e per l'uso sostenibile delle risorse e definisce le politiche principali per un'efficace conservazione *ex situ* ed *in situ* della biodiversità, indicando alle singole nazioni una serie di obiettivi sulla base dei quali è necessario elaborare opportune strategie. L'Unione europea ha poi cercato di perseguire delle misure agroambientali (regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992) proseguendo con i programmi di sviluppo rurale, nonché di sostenere economicamente gli agricoltori che coltivavano o allevavano specie in via di estinzione.

Proseguendo cronologicamente, un altro documento rilevante a livello internazionale è la IV Conferenza tecnica internazionale sulle risorse genetiche vegetali, svolta a Lipsia nel 1996, dove centocinquanta Paesi hanno formalmente adottato il *Piano di azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche etiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura*, il cui principale obiettivo è

la realizzazione di un efficiente piano nazionale sulla conservazione e sull'uso sostenibile di tali risorse. Merita poi ampia considerazione il Trattato internazionale Fao sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura che rappresenta il nucleo fondamentale delle norme di diritto internazionale indirizzate a tutelare la biodiversità anche in relazione allo sviluppo delle biotecnologie. Tale trattato coordina e promuove quindi le iniziative dei singoli Paesi in tema di gestione delle risorse genetiche vegetali sulla biodiversità agricola, la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile. La conservazione della diversità genetica diviene quindi vincolo giuridico per gli Stati; si incentiva l'utilizzazione più ampia delle risorse genetiche e una distribuzione equa dei relativi benefici. Il Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 dalla trentunesima riunione della Conferenza della Fao, è stato ratificato dal Parlamento italiano con legge 6 aprile 2004, n. 101. Questo documento è diretto a coordinare e promuovere la convergenza delle iniziative dei singoli Paesi in tema di accesso e gestione delle risorse genetiche vegetali con i seguenti obiettivi: riconoscere l'enorme contributo degli agricoltori alla diversità delle colture che alimentano il mondo; attuare un sistema completo che permette l'accesso agli agricoltori, allevatori e scienziati che usano il materiale genetico vegetale; condividere i benefici derivanti dall'utilizzo di questo materiale genetico con i Paesi di origine.

Il concetto chiave del trattato, e perno essenziale delle disciplina in materia, è rappresentato dalla sovranità dello Stato sul germoplasma secondo i principi di sostenibilità e conservazione delle risorse fitogenetiche locali.

L'Italia è, tra i paesi del Mediterraneo, uno dei più ricchi in varietà locali, soprattutto orticole e frutticole, ma anche tra le cerealicole e le foraggere, oltre alle varietà animali. Per ognuna delle specie di appartenenza occorre quindi individuare e mettere a punto la migliore

strategia di conservazione *in situ* ed *ex situ* e di reintroduzione sul territorio in caso di rischio estinzione. Accanto alle leggi regionali è fondamentale che si definiscano le linee guida generali nazionali atte a fornire sostegno tecnico ai soggetti preposti alla tutela delle risorse genetiche a rischio di estinzione al fine di consentire una gestione unitaria ed uguali *standard* nelle strategie di conservazione e di valorizzazione, nel rispetto delle specificità territoriali. Tali linee guida scaturiscono da precise attribuzioni legislative che individuano nello Stato il soggetto promotore di funzioni specifiche in materia di coordinamento delle attività relative all'attuazione della convenzione sulla biodiversità.

In particolare, la legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuisce al Ministero dell'ambiente funzioni specifiche in materia di coordinamento delle attività relative all'attuazione della convenzione sulla biodiversità; di redazione e gestione del Piano nazionale della biodiversità; di attuazione di accordi internazionali per la biodiversità forestale; di formulazione di linee guida per la gestione forestale sostenibile; di coordinamento delle attività relative alla attivazione e gestione del piano nazionale della biodiversità. In ottemperanza alla citata legge n. 349 del 1986, il Ministero dell'ambiente, nel 1994, ha emanato « Le linee strategiche per l'attuazione della convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione di un Piano Nazionale sulla biodiversità » con l'obiettivo prioritario di realizzare una rete integrata di centri per la conservazione *ex situ* del germoplasma, utilizzando come punti nodali le strutture esistenti e gli istituti specializzati.

Per il settore agricolo, un ulteriore punto di riferimento nazionale è rappresentato dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che affida al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di svolgere azioni « di disciplina generale e di coordinamento nazionale anche per la salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici ». Indirizzi rafforzati dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, che attribuisce al dipartimento delle politiche di sviluppo la salvaguardia e la tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali. Una serie di atti che promuovono quindi, a livello nazionale, i processi tecnici per favorire l'implementazione del Trattato internazionale sulle risorse citogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, prevedendo apposite risorse logistiche e finanziarie ai fini della conservazione, della caratterizzazione e dell'uso delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Va poi segnalato, per importanza e competenza, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, che ha recepito la « direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ». Tale ordinamento definisce la nozione di « materiale biologico » classificando ciò che è brevettabile e ciò che non lo è. La legge esclude infatti dalla brevettabilità le invenzioni « il cui sfruttamento commerciale è contrario alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali ». In particolare si fa qui riferimento alle « varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali » (articolo 4, comma 1, lettera e) ed alle « nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica » (articolo 4, comma 1, lettera f). Il citato decreto-legge n. 3 del 2006 sancisce inoltre che la valutazione di brevettabilità venga assegnata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che può a sua volta richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

Un ulteriore riferimento normativo è rappresentato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 aprile 2008, recante « Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varietà da conservazione ». La finalità del decreto è definire le modalità

per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile di risorse citogenetiche minacciate da erosione genetica mediante la coltivazione e la commercializzazione *in situ* di sementi e specie di varietà adatte alle condizioni naturali locali, rafforzando e promuovendo quindi il riconoscimento di quel patrimonio genetico che ha un legame con la cultura, la storia e la tradizione di un territorio stabilendone i requisiti per l'identificazione, le modalità per preservarne l'estinzione, gli impieghi, le restrizioni e le procedure di valutazione. Altro obiettivo di questo decreto, in relazione alla legge n. 46 del 2007, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del registro nazionale della varietà da conservazione, è quello di armonizzare e mettere a sistema le disposizioni in materia già approvate da alcuni ordinamenti regionali sopperendo al tempo stesso, a livello nazionale e quindi in ogni area del Paese, all'assenza di politiche specifiche per la corretta preservazione delle specie agricole minacciate dall'erosione genetica.

Infine merita ampia considerazione il Piano nazionale sulla biodiversità, redatto nel mese di febbraio 2008 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il cui obiettivo generale è quello di « coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura; nonché di dare alle regioni e province autonome, chiamate all'attuazione del Trattato Fao, concrete risposte alle problematiche emerse al fine di tentare di introdurre un sistema nazionale di tutela della biodiversità agraria, capace di riportare sul territorio, in modo efficace, gran parte della biodiversità scomparsa o a rischio di estinzione, a vantaggio della tutela dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale ». Il Piano definisce, in questa direzione, un metodo comune di lavoro e di approccio alla tutela della biodiversità agraria vegetale e animale, condiviso tra tutti i soggetti operanti nel settore pubblico e privato e nel mondo della ricerca (come ad esempio università e istituti

pubblici o privati) in modo tale da rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati. A partire dalla promozione di una metodologia comune per individuare le risorse genetiche autoctone animali e vegetali, uniformare terminologie, strumenti di intervento, strategie di valorizzazione e iniziative di ricerca e sperimentazione.

È alla luce dei principi e delle finalità sovra espresse, oltre alla necessità di creare una normativa quadro che integri e metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e

gli ordinamenti nazionali in materia, che ribadiamo ancora una volta l'esigenza, da parte del legislatore, di promulgare una legge specifica sul tema di valorizzazione e tutela della agrobiodiversità.

Va comunque premesso che la maggior parte delle competenze in materia appartengono alle regioni e che la stesura delle linee guida inerenti e la elaborazione di criteri uniformi di ordine nazionale deve necessariamente prevedere l'approvazione concertata della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. Al fine di dare piena attuazione alla legge 6 aprile 2004, n. 101, di ratifica del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, la presente legge stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela delle varietà e razze locali autoctone e non dal rischio di estinzione, anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitarne i fenomeni di spopolamento.

2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito da:

a) l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 3;

b) la Rete nazionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 4;

c) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare di cui all'articolo 7.

3. Lo Stato sostiene e incentiva le azioni di tutela della biodiversità agraria e alimentare nonché le azioni previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano conformi alle finalità della presente legge.

4. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle varietà e razze a rischio di estinzione, ed allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio

necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono progetti tesi alla trasmissione ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge sono considerate razze e varietà locali:

a) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e doni originari di uno specifico territorio;

b) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna, siano stati introdotti da lungo tempo nel territorio ed integrati tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;

c) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi derivanti dalle precedenti per selezione massale;

d) specie, razze, varietà, cultivar, popolazioni ed ecotipi originari di uno specifico territorio ma attualmente scomparsi e conservati in orti botanici, allevamenti o centri di ricerca in altre regioni o Paesi.

2. Si definiscono agricoltori custodi gli agricoltori che si impegnano nella conservazione *on farm* e *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione, secondo le modalità definite dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 3.

(Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità).

1. È istituita l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità, di seguito denominata « Anagrafe », al fine di:

a) costituire una banca dati delle varietà e razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale e delle iniziative locali e non, ad esse legate;

b) consentire la diffusione delle informazioni sulle razze e varietà locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione;

c) monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.

2. L'iscrizione all'Anagrafe di una varietà o razza locale è subordinata all'assolvimento di un'istruttoria, all'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa e di una sua adeguata conservazione presso l'area di origine, di seguito denominata « *in situ* », della sua conservazione presso specifici centri di conservazione o didattici, di seguito denominata « *ex situ* » o della sua conservazione in fattoria, di seguito denominata « *on farm* », nonché all'indicazione corretta del luogo di conservazione nella Rete nazionale del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e alla possibilità o meno di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei suddetti dati non si può procedere all'iscrizione all'Anagrafe.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno già un repertorio o un registro delle razze e varietà locali sono inserite di diritto all'Anagrafe.

4. Gli enti di ricerca comunicano tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i risultati delle ricerche effettuate su una determinata varietà o razza locale autoctona del territorio di competenza delle medesime regioni e province autonome.

5. Le varietà e le razze iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato italiano e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; altresì non sono brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.

6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente di cui all'articolo 7, con proprio decreto, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe.

ART. 4.

(Rete nazionale dell'agrobiodiversità).

1. È istituita la Rete nazionale dell'agrobiodiversità composta:

a) dalla Rete del germoplasma costituita dai centri regionali e nazionali di raccolta per la conservazione *ex situ* del germoplasma vegetale e animale;

b) dalle Reti locali degli agricoltori custodi.

2. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione *ex situ* e *in situ*, e a incentivarne la circolazione.

3. La Rete nazionale dell'agrobiodiversità è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Presso il medesimo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti appositi registri in cui confluiscono i dati relativi alle attività di conservazione dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 5.

4. Con provvedimento del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indivi-

duate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Conservazione in situ, on farm ed ex situ).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle varietà e razze locali del proprio territorio, anche al fine della loro iscrizione alla Rete del germoplasma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), e ai registri nazionali di cui al medesimo articolo 4, comma 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i coltivatori custodi per attivare la conservazione *in situ* delle varietà e razze locali a rischio di estinzione del proprio territorio e provvedono alla loro iscrizione alla Rete locale degli agricoltori custodi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), e ai registri nazionali di cui al medesimo articolo 4.

ART. 6.

(Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 7, approva le linee guida per una gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria e alimentare su tutto il territorio nazionale.

2. Il Piano nazionale sulla biodiversità agraria elaborato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del Trattato sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a

Roma il 3 novembre 2001, costituisce atto presupposto per la definizione delle linee guida di cui al comma 1. Tale piano deve essere aggiornato con cadenza quinquennale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida approvate ai sensi del presente articolo, definiscono un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 7, individua mediante procedura ad evidenza pubblica a livello nazionale dei centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione di seme, di ovociti e di embrioni prelevati da riproduttori appartenenti alle razze locali a rischio di estinzione.

ART. 7.

(Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare, è istituito il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, ed è costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzioni di coordinamento, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche su richiesta dei rappresentanti di cui al periodo precedente, lo ritenga necessario, il Comitato può essere integrato con la presenza di rappresentanti di enti e istituzioni pubblici e privati.

3. Il Comitato di cui al presente articolo ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità agraria;

b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;

c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;

d) assicurare il pieno sviluppo delle iniziative nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento a livello locale e nazionale coordinando le azioni da realizzare;

s) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali.

ART. 8.

(Tutela delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi).

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di

origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali ».

ART. 9.

(Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità).

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2013 il Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge; l'utilizzo del Fondo è consentito anche per la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che avessero subito eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico. Il fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e individua le azioni di tutela della biodiversità di interesse agricolo da sostenere.

ART. 10.

(Commercializzazioni di sementi di varietà da conservazione).

1. Il comma 6 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« 6. A coloro che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale

delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno delle Reti dei coltivatori custodi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 ».

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modificazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2011, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

ART. 11.

(Istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare).

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare, accessibili mediante un apposito sito *web* recante le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali iscritte all'Anagrafe, delle Reti nazionali di cui all'articolo 4, dei punti di vendita diretta nonché dei centri di conservazione o didattici.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, nonché di informazione e di promozione degli itinerari di cui al comma 1, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti ed, eventualmente, prevedendo l'istituzione di appositi marchi.

ART. 12.

(Comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare).

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare delle Reti nazionali di cui all'articolo 4, nonché di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare, definite ai sensi del comma 2 e delle Banche della memoria per la conservazione del sapere, della cultura e delle tradizioni di cui al comma 3.

2. Ai fini della presente legge, sono definite comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:

a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali;

b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;

c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla mag-

giore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;

d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

ART. 13.

(Istituzione della giornata dell'agrobiodiversità).

1. L Repubblica italiana riconosce il giorno 20 maggio quale « giornata dell'agrobiodiversità ». Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

2. In occasione della giornata dell'agrobiodiversità sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri, seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai valori universali della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

ART. 14.

(Interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare).

1. Il piano triennale di attività del consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun

anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

€ 2,00



17PDL0004070